


PROT. N. 2/2020

SI TRASMETTE 19/03/2020

A FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FUNZIONARIO DI SUPPORTO




CORTE DI APPELLO DI LECCE

Corte di Assise di Appello

e

Sezione Unica Penale

Ai Sigg. Consiglieri

Al Sig. Dirigente la Cancelleria Penale

Dr. A. Orlando

Al Sig. Dirigente la Cancelleria dell'Esecuzione Penale

Dr. G. Pati

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Dr. L. Vetrone

Al Sig. Procuratore Generale

Dr. A. Maruccia

SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

LECCE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

BRINDISI

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

TARANTO

Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Provvedimento organizzativo.**

Con il D.L. in oggetto indicato, pubblicato su G.U. n.70 del 17-3-2020 e in vigore dal medesimo giorno, il Governo ha emanato una serie di nuove misure volte a contrastare su più fronti l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Sono state introdotte, tra le altre, non poche disposizioni che regolamentano l'attività giudiziaria in questa fase emergenziale, definendone modalità e limiti.

L'immediata incidenza di esse sulle udienze già fissate e da fissare e, più in generale, sulla quotidiana attività giurisdizionale richiede la sollecita adozione di idonee misure organizzative che assicurino continuità operativa alla Sezione in linea con le norme di legge appena introdotte e consentano a ciascuno, magistrati e amministrativi, di conoscere i propri compiti e rimodulare la propria attività in questo periodo transitorio che si spera abbia termine quanto prima e senza conseguenze sul piano della salute di ognuno.

Ai fini di una diretta e immediata consultazione ritengo opportuno estrapolare dal testo normativo indicato in oggetto e riportare il testo integrale dell'art. 83, concernente le misure che riguardano specificamente l'attività giudiziaria.

ART. 83

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e,

ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità

previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, interne o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre

2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Numerose sono le novità rispetto al precedente D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, oggi abrogato in parte qua.

Rimandando ad un successivo e più approfondito esame dell'articolato, segnalo sin d'ora quelle più rilevanti ai fini dell'organizzazione del lavoro di questa Sezione:

- 1) **il rinvio di ufficio delle udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate al terzo comma, già previsto fino al 22/3/2020, è **prorogato al 15/4/2020**. La sostituzione del riferimento ai “*procedimenti indicati al comma 1*” con quello ai “*procedimenti civili e penali*” chiarisce ed estende la previsione originaria, rendendo evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza);
- 2) il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato (**allo stato, fino al 15/4 al massimo**), salvo ulteriore proroga dei rinvii delle udienze da parte del capo dell'ufficio ai sensi del comma 7°, lett. g). In quest'ultimo caso la sospensione non potrà andare oltre il 30/6/2020. Lo stesso vale per i termini delle misure cautelari, comprese quelle non custodiali (art. 308 c.p.p.);
- 3) **dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi** i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. L'originaria previsione è stata significativamente dilatata, fino a comprendere, con una previsione di chiusura omnicomprensiva, “*tutti i termini procedurali*”. Di particolare rilievo l'inclusione, tra quelli soggetti a sospensione legale, dei termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione. **Di tanto la cancelleria dovrà tenere conto nella compilazione dei prospetti statistici relativi ai ritardi nel deposito delle sentenze**;
- 4) le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate per via telematica, oltre che ai difensori, come già avviene da tempo, anche agli imputati e alle altre parti mediante **invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del rispettivo difensore di fiducia**. Va sottolineato, però, che tale modalità agevolata di comunicazione o notificazione agli imputati e alle altre parti è limitata ai soli provvedimenti e avvisi indicati al co. 13°, ferme le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. Tale ultimo inciso sembrerebbe estendere la possibilità di notificare con le medesime modalità e presso il difensore i provvedimenti e gli avvisi sopra indicati, destinati all'imputato, anche ai casi in cui questi sia assistito da un difensore di ufficio e sia irreperibile, latitante o abbia eletto domicilio presso il difensore medesimo;
- 5) la partecipazione a qualsiasi udienza di detenuti, internati o in stato di custodia cautelare dovrà avvenire, ove possibile, **mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto**;
- 6) la sessione della corte di assise di appello del trimestre in corso è **prorogata al 30/6/2020**.

Ciò posto, e tenuto conto, altresì, della necessità di limitare al massimo la presenza in ufficio di magistrati e collaboratori di cancelleria, nei cui confronti va incentivato il ricorso al c.d. lavoro agile, già attuato con l'istituzione di un regime turnario per i primi e di presidi per i secondi (vedasi provvedimento del 13/3/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di appello e del Dirigente Amministrativo), si impartiscono le seguenti direttive:

- a) tutte le udienze fissate **entro il 15/4/2020 -salvo quanto previsto ai punti b) e c)** - verranno rinviate d'ufficio con provvedimento collegiale cumulativo reso fuori udienza, recante l'indicazione, per ciascun processo, della nuova data di udienza. Il provvedimento verrà comunicato a tutte le parti e agli Ordini degli Avvocati del distretto per via telematica, a mezzo posta elettronica per questi ultimi, con il sistema SNT per i difensori e per i loro assistiti - imputati, parti civili, responsabili civili e civilmente obbligati per la multa o l'ammenda-, quando vi sia nomina fiduciaria o, nel caso di difensore di ufficio, quando l'imputato sia irreperibile, latitante o abbia eletto domicilio presso il predetto difensore. Nelle altre ipotesi l'avviso o il provvedimento vanno notificati all'imputato assistito da un difensore di ufficio secondo le modalità ordinarie. Stante la portata generale della previsione normativa, che non contempla eccezioni (salvo quelle appena indicate), le medesime modalità vanno osservate anche per l'imputato in stato di custodia cautelare inframuraria o domiciliare;
- b) **fino al 15/4/2020** verranno tenute esclusivamente le udienze di convalida di arresto in esecuzione di un mae o di un mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali; verranno, altresì, trattati i procedimenti nei quali il termine di durata massima della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) scada durante il periodo di sospensione e quelli in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o sia pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- c) **fino al 15/4/2020 e sempre che l'imputato, il condannato, il proposto od il suo difensore ne abbiano fatta espressa richiesta almeno quarantotto ore prima dell'udienza**, conformemente a quanto previsto nelle linee guida emanate con provvedimento nr. 20/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di appello e della Procura Generale in data 10/3/2020, verranno altresì trattati i processi ed i procedimenti di esecuzione penale indicati all'art. 83, co. 3°, lett. b), nn. 1, 2 e 3, e c). In particolare, per ciò che attiene alle materie di competenza di questa Sezione: gli incidenti di esecuzione riguardanti detenuti in espiazione di pena; processi con imputati sottoposti a misura di sicurezza non detentiva od a misura cautelare personale, anche non custodiale; processi in cui sia richiesta o sia stata disposta una misura di prevenzione; processi in cui occorra raccogliere con urgenza una prova indifferibile, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.;
- d) gli ordini di traduzione emanati e le autorizzazioni a comparire liberi nella persona e senza scorta per le udienze fino al 15/4/2020 sono revocati, salvo che non si tratti di processi la cui trattazione è esclusa dal rinvio ex lege (sono i casi di cui al punto b>). La cancelleria, d'ordine del sottoscritto presidente, provvederà

per tempo a dare avviso della revoca ai competenti Nuclei della Polizia Penitenziaria quanto ai detenuti in carcere e mediante notifica al difensore degli imputati agli arresti domiciliari, senza attendere un formale provvedimento di revoca da parte del presidente del collegio. Laddove il difensore o l'interessato formulino tempestiva, espressa richiesta di trattazione del processo o del procedimento di esecuzione, nei casi consentiti, la partecipazione dell'imputato o del condannato avverrà mediante videoconferenza, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 146 bis e 45 bis disp. att. c.p.p. In alternativa, e sempre che ve ne sia la possibilità tecnica, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto indicati all'art. 3 del provvedimento del D.G.S.I.A. del 10/3/2020. La cancelleria, ricevuta la richiesta di trattazione, informerà senza ritardo il presidente del collegio che provvederà a disporre la partecipazione dell'imputato o del condannato mediante videoconferenza o collegamento da remoto;

e) ai decreti di citazione a giudizio in grado di appello già emessi per le udienze fino al 15/4/2020 e non ancora notificati non verrà dato corso, fatta eccezione per i processi esclusi dal rinvio ex lege e per quelli per i quali possa intervenire richiesta espressa di trattazione. A cura dei rispettivi presidenti del collegio verrà disposto il rinvio di ufficio ad altra udienza, con provvedimento che sarà notificato, insieme al decreto di citazione, con le modalità di cui al punto a);

f) i magistrati in servizio hanno l'obbligo di presenza in ufficio i soli giorni in cui compongono il collegio secondo il calendario mensile. Nei restanti giorni lavoreranno a casa, ove possibile collegandosi da remoto con i servizi di cancelleria. Tenuto conto della riduzione del personale amministrativo, presente solo con presidi, avranno cura di depositare solo i provvedimenti urgenti, in imminente scadenza o con termini già scaduti, rinviando ad un momento successivo tutto ciò che possa essere depositato nei termini (anche tenendo conto della sospensione dei termini per il deposito delle motivazioni di cui al punto 3>) e/o senza un sostanziale pregiudizio per le parti;

g) i magistrati in servizio turneranno secondo il calendario di udienza. Il collegio del lunedì provvederà sui camerali collegiali che perverranno -muniti del parere del PG, ove richiesto- i giorni di sabato e lunedì, fino alle ore 12,00; il collegio del mercoledì sui camerali collegiali che perverranno -muniti del parere del PG, ove richiesto- i giorni di martedì e mercoledì, fino alle ore 12,00; il collegio del venerdì sui camerali collegiali che perverranno -muniti del parere del PG, ove richiesto- i giorni di giovedì e venerdì, fino alle ore 12,00. Sarà cura della cancelleria **annotare l'orario di deposito dell'istanza** (per la quale non vi sia necessità di parere) o di restituzione del fascicolo dal PG (laddove ne sia stato richiesto il parere), **se successivo alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.** Il presidente del collegio provvederà alle assegnazioni dei procedimenti camerali e, in proprio, ad adottare i provvedimenti presidenziali (autorizzazioni, permessi etc.), anche in giorno diverso da quello di udienza in caso di urgenza. Se per le medesime ragioni di urgenza sarà necessario provvedere

in composizione collegiale in giorno diverso da quello di udienza, il collegio competente si riunirà in camera di consiglio in videoconferenza ed il provvedimento verrà sottoscritto e depositato dal presidente;

h) stante la proroga della sessione in corso fino al 30/6/2020, non si procederà alla designazione della seconda sessione dei giudici popolari della Corte di assise di appello. **La convocazione delle persone da ultimo sorteggiate per la data del 26/3/2020 è revocata.** La cancelleria è incaricata di darne avviso agli interessati.

Il dr. Orlando e il dr. Pati, per quanto di rispettiva competenza, impartiranno le necessarie disposizioni al personale di cancelleria tese a dare esecuzione al presente provvedimento, dando allo scrivente un cortese segno di assicurazione.

Il presente provvedimento organizzativo è stato preceduto da una riunione ex art. 47 quater O.G. con collegamento da remoto.

Lecce, 18/3/2020

Il Presidente
(Dr. Vincenzo Scardia)

